

(N. 1776-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1951

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — L'andamento difficile delle relazioni internazionali del dopoguerra — sulle quali il nostro Paese purtroppo non ha una influenza determinante — presentò una fase di estrema tensione, dopochè, un anno fa, si ebbe l'inizio dell'episodio coreano, cioè il passaggio dalla forma fredda alla forma calda di guerra tra i due blocchi mondiali, sia pure guerra indiretta e limitata nello spazio e, sperabilmente, nel tempo.

Questo avvenimento provocò immediatamente negli operatori economici e negli stessi Governi la naturale spinta ad una ricerca, inizialmente affannosa e disordinata, di materie prime e di prodotti alimentari, che — qualora il conflitto si fosse allargato — sarebbero diventati scarsi in rapporto con i bisogni, sia per aumento del consumo, sia per diminuita produ-

zione globale, sia per presumibile difficoltà di accesso alle fonti di produzione.

Da ciò l'aumento dei prezzi all'ingrosso delle predette merci, con netta inversione della congiuntura, che successivamente riprese la tendenza primitiva.

La minaccia di una penuria di questi beni, di una conseguente speculazione a valanga, di un'eccessiva lievitazione dei prezzi e di inflazione consigliò allora in primo luogo il Governo ad adottare misure che promuovessero e facilitassero l'importazione di tali mezzi attraverso i canali normali, che un regime di economia privatistica prevede; in secondo luogo ad assicurare al nostro Paese una quota congrua delle risorse mondiali, che organizzazioni internazionali stanno tentando di attuare.

Ma la doverosa prudenza spinse il Governo

a prendere ulteriori provvedimenti, più attivi e di più ampio respiro; cioè alla costituzione di scorte di materie prime e di alimenti, che garantissero il soddisfacimento dei bisogni fondamentali nazionali in caso di emergenza e per un periodo di tempo ritenuto sufficiente.

Nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge si afferma, sia pure per inciso, che tali riserve in parte già accumulate, in parte da accumulare, sono « destinate a rimanere intangibili ». La Commissione non ritiene opportuna una affermazione rigida di questo concetto — che del resto non risulta nel testo del decreto legislativo —; in quanto esse, in via subordinata, potrebbero servire anche ad impedire eccessive e non giustificate lievitazioni dei prezzi interni ed internazionali, per mezzo di una parziale e razionale cessione al mercato.

Il provvedimento legislativo in esame riveste naturalmente carattere di emergenza, corrispondentemente all'emergenza della situazione ed il Governo scelse la forma del decreto legislativo, al fine di accelerarne l'emanazione.

L'attuazione di questo divisamento portava con sé la necessità dell'approvazione del finanziamento di queste scorte, che devono restare di proprietà dello Stato.

Non sembrò opportuno in questo momento di battere la via, finora seguita negli acquisti di Stato, cioè di ottenere il finanziamento dal credito bancario, sia per l'alto tasso di interesse richiesto da questa forma, sia per la penuria di credito lamentata dalla iniziativa privata; d'altro canto il bilancio statale è teso per le sopraggiunte necessità del riarmo, che si sommano alle necessità, già accettate, di carattere produttivistico e sociale.

Si pensò di conciliare le opposte esigenze (articolo 1), autorizzando l'Ufficio italiano cambi a cedere in prestito al Tesoro (fino al massimo di 100 miliardi di lire) valuta estera, per effettuare gli acquisti necessari; valuta, che — sia pure in forma indiretta — serve a garanzia della nostra circolazione monetaria. Con ciò vengono mobilitati anche gli immobilizzi bancari fatti a questo fine nel passato.

Con l'articolo 2 si delega al Consiglio dei ministri la pianificazione degli acquisti; con l'articolo 3 viene fissata l'estensione massima nel

tempo del provvedimento, che la Commissione propone di portare fino al 30 giugno 1953. Resta in facoltà del Consiglio dei ministri di ridurre la durata (articolo 4).

Con l'articolo 5, ampiamente emendato dalla Commissione, si propone che il Ministero del tesoro emetta dei buoni del Tesoro speciali, fruttanti l'interesse annuo fino al 4,5 per cento, per un importo eguale al debito che verrà contratto verso l'Ufficio italiano dei cambi. Questi buoni saranno depositati presso l'Ufficio italiano dei cambi a garanzia e non potranno essere ceduti al mercato, fino alla scadenza fissata per il mantenimento delle scorte, cioè fino al 30 giugno 1953. Fino a tale epoca, detti buoni frutteranno un saggio di interesse, che sarà determinato con apposita convenzione tra il Tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi. Secondo i preliminari di questa convenzione il saggio di interesse annuo dovrebbe risultare notevolmente inferiore al massimo del 4,5 per cento.

Si prevede la eventualità che il Tesoro estingua questi buoni anche a quote parziali, a seconda del ritmo di vendita delle merci accantonate.

La Commissione raccomanda vivamente che la gestione di queste materie prime e di questi generi alimentari — che è una gestione fuori bilancio, ma che a suo tempo entrerà in bilancio con le sue risultanze — sia condotta con rigidi criteri di economia, in modo che alla fine della gestione non si rinnovino perdite per la accettazione di prezzi politici.

L'articolo 6 propone che la gestione finanziaria in oggetto sia soggetta al solo controllo consuntivo da parte della Corte dei conti. Questo, al fine di permettere la indispensabile rapidità di decisione in questo campo, nel quale la tempestività dell'esecuzione ha valore fondamentale. Del resto, in questa materia, la certezza che vi sarà un serio controllo *a posteriori* può rendere tranquilli sulla razionalità della gestione, fatta e controllata dagli organi del Ministero.

Premesse queste spiegazioni e delucidazioni, la vostra 5<sup>a</sup> Commissione permanente raccomanda l'approvazione della conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, con gli emendamenti proposti.

MOTT, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL GOVERNO

*Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato.*

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato.*

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2 dopo la parola « entità » aggiungere le altre: « e la natura ».*

*All'articolo 3 alla data « 30 giugno 1952 » sostituire l'altra « 30 giugno 1953 ».*

*All'articolo 4 dopo le parole: « dei ministri » aggiungere le altre: « , entro i termini fissati dall'articolo 3 ».*

*All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:*

« Il ricavato della alienazione totale o parziale di cui al precedente comma, realizzato anteriormente al 1° luglio 1953, decurtato delle spese di cui al successivo articolo 7, sarà dal Ministro del tesoro di mano in mano integralmente destinato alla anticipata estinzione dei buoni del Tesoro di cui al successivo articolo 5 ».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« In corrispondenza delle operazioni di finanziamento di cui al precedente articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere

buoni del tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4.50 per cento.

« Fino al 30 giugno 1953, sul controvalore in lire delle valute cedute ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto semestralmente, all'Ufficio italiano dei cambi, l'interesse al tasso che, entro il limite massimo di quello di cui al comma precedente, sarà stabilito nella convenzione che il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, in esenzione di tassa di bollo ed imposta di registro con l'Ufficio italiano dei cambi per regolamento dei rapporti derivanti dalla presente legge ».

## DECRETO-LEGGE

7 LUGLIO 1951, N. 490

*Finanziamento per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato.*

## Art. 1.

L'Ufficio Italiano dei Cambi ed il Ministro del tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere e ricevere in prestito, fino al limite massimo di 100 miliardi di lire, la valuta relativa al finanziamento di acquisti effettuati o da effettuare per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato.

## Art. 2.

L'entità di tali scorte è determinata dal Consiglio dei ministri, merce per merce, secondo apposito piano.

## Art. 3.

La facoltà della costituzione delle scorte e l'autorizzazione alla cessione e rispettivamente all'assunzione in prestito di valuta di cui all'articolo 1 cessano col 30 giugno 1952.

## Art. 4.

Spetta al Consiglio dei ministri stabilire la data a partire dalla quale non sarà più necessaria la conservazione totale o parziale delle scorte costituite e potrà disporsi la loro alienazione anche per singoli settori.

## TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato.*

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

L'entità e la natura di tali scorte è determinata dal Consiglio dei ministri, merce per merce, secondo apposito piano.

## Art. 3.

La facoltà della costituzione delle scorte e l'autorizzazione alla cessione e rispettivamente all'assunzione in prestito di valuta di cui all'articolo 1 cessano col 30 giugno 1953.

## Art. 4.

Spetta al Consiglio dei ministri, entro i termini fissati dall'articolo 3, stabilire la data a partire dalla quale non sarà più necessaria la conservazione totale o parziale delle scorte costituite e potrà disporsi la loro alienazione anche per singoli settori.

Il ricavato della alienazione totale o parziale di cui al precedente comma, realizzato anteriormente al 1° luglio 1953, decurtato delle spese di cui al successivo articolo 7, sarà dal Ministro del tesoro di mano in mano integralmente destinato alla anticipata estinzione dei buoni del Tesoro di cui al successivo articolo 5.

## Art. 5.

Il pagamento del prestito all'Ufficio Italiano dei Cambi sarà effettuato al controvalore in lire della valuta ceduta a norma dell'articolo 1 al cambio del giorno della cessione.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di effettuare il pagamento mediante quote parziali. Il saldo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data dello smobilizzo totale delle scorte.

Apposita convenzione fra il Ministro del tesoro e l'Ufficio Italiano dei Cambi regolerà la materia.

## Art. 6.

La gestione finanziaria di cui ai precedenti articoli è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

## Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## Art. 5.

In corrispondenza delle operazioni di finanziamento di cui al precedente articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere buoni del tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4,50 per cento.

Fino al 30 giugno 1953, sul controvalore in lire delle valute cedute ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto semestralmente, all'Ufficio italiano dei cambi, l'interesse al tasso che, entro il limite massimo di quello di cui al comma precedente, sarà stabilito nella convenzione che il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, in esenzione di tassa di bollo ed imposta di registro con l'Ufficio italiano dei cambi per regolamento dei rapporti derivanti dalla presente legge.

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*